



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

# **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

(emanato con D.R. rep. n. 1706 del 29 settembre 2023 - entrato in vigore il medesimo giorno)



## PARTE I – ELEMENTI GENERALI

### Art. 1

#### Denominazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. La Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia, istituita ai sensi dell'art. 37 dello Statuto dell'Università degli Studi di Verona, viene denominata Facoltà di Medicina e Chirurgia.

### Art. 2

#### Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

### Art. 3

#### Collegi Didattici e Dipartimenti di afferenza

1. Afferiscono alla Facoltà i corsi di studio ad essa assegnati e i relativi collegi didattici, così come individuati ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.
2. Afferiscono alla Facoltà 5 Dipartimenti:
  - Diagnostica e Sanità Pubblica,
  - Ingegneria per la Medicina di Innovazione – Sezione di Biomedicina di Innovazione,
  - Medicina,
  - Neuroscienze Biomedicina e Movimento,
  - Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili.

### Art. 4

#### Funzioni della Facoltà

1. La Facoltà, in applicazione a quanto previsto dallo Statuto dell'Università di Verona, svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione dei corsi di studio dell'area sanitaria e delle scuole di specializzazione allo scopo di soddisfare le seguenti specifiche esigenze:
  - a) assicurare la continuità e l'unitarietà dei processi formativi dei vari corsi di studio, ivi compresi quelli delle scuole di specializzazione e di dottorato, processi formativi tutti ad alto contenuto professionalizzante;
  - b) garantire l'integrazione delle attività formative con le politiche programmatiche e attuative poste in essere dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale;
  - c) favorire il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (qui definita Azienda) in materia di personale, risorse finanziarie e attrezzature;
  - d) favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attività assistenziale dei docenti e ricercatori universitari sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica e assistenziale e nel rispetto del loro stato giuridico, allo scopo in particolare di salvaguardare l'espletamento dei doveri universitari di insegnamento e di ricerca;
  - e) conseguire una migliore razionalizzazione, qualità ed economicità dei servizi dell'Azienda anche attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili all'interno delle due istituzioni;
  - f) definire un sistema concertato di relazioni tra i Dipartimenti universitari e i Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), al fine di favorire tra l'altro la partecipazione del personale ospedaliero all'attività didattica e il suo formale riconoscimento da parte dell'Azienda.
2. Al Consiglio della Facoltà, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 39, comma 2 dello Statuto di Ateneo, spettano le seguenti funzioni:



- a) esprimere parere obbligatorio sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale. Nel caso di rilievi formulati dal Consiglio della Facoltà, i Dipartimenti interessati potranno non conformarsi ai rilievi con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
- b) formulare proposte da inoltrare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie coinvolte nella rete formativa per quanto attiene l'organizzazione e lo svolgimento delle attività assistenziali ai fini di conseguire la loro migliore integrazione con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università;
- c) esprimere parere obbligatorio da inviare al Rettore sull'istituzione o soppressione di Unità Operative rilevanti per l'attività di ricerca e didattica;
- d) esprimere parere su tutte le deliberazioni dell'Università attinenti i rapporti contrattuali e convenzionali con il Servizio Sanitario Regionale.

## PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

### Art. 5

#### Il Preside

1. Il Preside della Facoltà convoca e presiede il Consiglio della Facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni.
2. In conformità alle norme sull'ordinamento universitario, il Preside ha il compito di sovrintendere alle attività didattiche che fanno capo alla Struttura e di curare l'osservanza delle disposizioni concernenti l'ordinamento ed il funzionamento della stessa.
3. Il Preside viene eletto dal Consiglio della Facoltà tra i professori ordinari che fanno parte della stessa e che non siano Direttori di Dipartimento. Il Preside è nominato con Decreto del Rettore.
4. Il Preside è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Facoltà. In caso di mancata elezione si procede, in seconda votazione, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti e, in terza votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato, nella precedente votazione, il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
5. Il Preside dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Qualora sia eletto Preside un Professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.
6. Il Preside designa, fra i professori di ruolo, il Preside Vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o temporaneo impedimento. Il Preside Vicario è nominato con Decreto del Rettore.
7. Il Preside coordina il Gruppo di Lavoro Area Medica (GLAM) finalizzato a definire la programmazione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà in materia di reclutamento del personale docente.  
Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del Preside e per la designazione del Preside Vicario sono disciplinate dal procedimento definito nel Regolamento Generale di Ateneo.

### Art. 6

#### Il Consiglio della Facoltà - composizione

1. Il Consiglio della Facoltà dura in carica tre anni ed è composto da:
  - a) il Preside;
  - b) i Direttori dei Dipartimenti che concorrono alla sua composizione;
  - c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti il Consiglio della Facoltà;
  - d) tre rappresentanti degli iscritti alle scuole di specializzazione, uno per ciascuna delle tre diverse aree (area medica, area chirurgica; area dei servizi);
  - e) un rappresentante dei Direttori delle scuole di Specializzazione di area medica;
  - f) un rappresentante dei Direttori delle scuole di Specializzazione di area chirurgica;



- g) un rappresentante dei Direttori delle scuole di Specializzazione dell'area dei servizi;
- h) i Presidenti dei Collegi Didattici dei corsi di laurea afferenti alla Facoltà;
- i) due Professori Associati e due Ricercatori per ciascuno dei Dipartimenti che concorrono alla composizione della Facoltà.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà tre rappresentanti dei corsi di Dottorato di Area medica in qualità di uditori.

## Art. 7

### Consiglio della Facoltà – Competenze

1. Il Consiglio della Facoltà ha le seguenti competenze:
  - a) delibera su tutte le materie di competenza della Facoltà;
  - b) approva le proposte e i pareri di competenza della Facoltà;
  - c) propone ai Dipartimenti interessati il piano dell'offerta formativa da trasmettere, per la formulazione del relativo parere, al Senato Accademico;
  - d) assicura per i Corsi di Studio da esso coordinati, attraverso intese, la docenza proveniente dai Dipartimenti non afferenti alla Facoltà;
  - e) cura la programmazione, se necessario anche su base triennale, la gestione ed il coordinamento delle attività didattiche che vengono svolte all'interno dei corsi di studio attivati in cooperazione tra più Dipartimenti;
  - f) delibera l'istituzione dei Collegi Didattici destinati ad organizzare le attività didattiche dei corsi di studio;
  - g) organizza gli spazi e i tempi dell'attività didattica, compreso l'utilizzo degli spazi di pertinenza adibiti a docenza e studio, come disciplinato da apposito regolamento;
  - h) affida ai docenti incardinati nel Dipartimento i compiti didattici per la realizzazione dei corsi di studio previsti dal piano dell'offerta formativa di Ateneo, sentiti i Dipartimenti di riferimento;
  - i) conferisce i contratti di docenza di cui all'art. 23 della Legge n. 240/2010, sentiti i Dipartimenti di riferimento;
  - j) riceve dai Corsi di Studio e trasmette ai Dipartimenti afferenti con proprie osservazioni le informazioni sulle esigenze di personale docente e tecnico-amministrativo per l'espletamento dei compiti didattici;
  - k) formula proposte e/o richieste ai Dipartimenti interessati in ordine all'assegnazione di spazi, mezzi, attrezzature e personale T/A ritenuti indispensabili per un migliore e più efficace svolgimento delle attività didattiche e formative;
  - l) formula le proposte relative all'attivazione o alla soppressione dei corsi di studio e di gestione dei servizi comuni;
  - m) istituisce la Commissione paritetica docenti – studenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) della L. 240/2010;
  - n) cura l'attivazione di un processo di autovalutazione annuale dei corsi di studio;
  - o) promuove attività di informazione e sensibilizzazione dei corsi di studio attivati rivolta verso l'esterno;
  - p) coordina le attività specifiche di un corso di studio che implicano gestione di fondi dedicati (tirocinio);
  - q) esprime parere obbligatorio sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale. Nel caso di rilievi formulati dal Consiglio della Facoltà, i Dipartimenti interessati potranno non conformarsi ai rilievi con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
  - r) formula proposte da inoltrare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie coinvolte nella rete formativa per quanto attiene l'organizzazione e lo svolgimento delle attività assistenziali ai fini di conseguire la loro migliore integrazione con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università;
  - s) esprime parere obbligatorio da inviare al Rettore sull'istituzione o soppressione di Unità operative rilevanti per l'attività di ricerca e didattica;
  - t) esprime parere obbligatorio su tutte le deliberazioni dell'Università attinenti i rapporti contrattuali e convenzionali con il Servizio sanitario.



#### Art. 8

##### La Commissione paritetica

1. Presso la Facoltà è istituita una Commissione Paritetica docenti – studenti, quale osservatorio permanente con funzioni di proposta, monitoraggio, controllo e vigilanza sulle attività didattiche che la stessa è chiamata a coordinare.
2. La Commissione Paritetica, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) vigila e svolge attività di monitoraggio sull'offerta formativa e sulla qualità della didattica;
  - b) vigila e svolge attività di monitoraggio sull'attività di servizio agli studenti assicurata da professori e ricercatori;
  - c) definisce i criteri per la valutazione dei risultati delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b);
  - d) formula pareri sulla attivazione e soppressione di corsi di studio.
3. La Commissione Paritetica è istituita dal Consiglio della Facoltà tra i propri componenti ed è composta da un docente e uno studente per ciascuna Classe di Laurea dei Corsi di Studio che afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Al momento dell'istituzione il Consiglio attribuisce ad uno dei docenti designati le funzioni di Presidente della Commissione, con il compito di convocare e coordinare i lavori della stessa.
4. La Commissione Paritetica elabora annualmente una relazione sui risultati delle attività di monitoraggio, vigilanza e valutazione svolte e ne cura la trasmissione al Consiglio della Facoltà, nonché al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
5. La partecipazione alla Commissione Paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

### PARTE III – NORME FINALI

#### Art. 9

##### Altre commissioni della Facoltà

1. La Facoltà può istituire commissioni temporanee con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Esse sono istituite con delibera del Consiglio della Facoltà, che ne determina la composizione, i compiti e la durata.

#### Art. 10

##### Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al Regolamento sono proposte dal Consiglio della Facoltà e approvate dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze.

#### Art. 11

##### Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.